



# COMUNE DI ALBI

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Via Serra, 1 - 88055/ ALBI (CZ) P. IVA 01210140792 - C.F. 80002220798 - Tel. 0961/923303 - Fax: 921109

Prot.1152

Albi 20.03.2020

## ORDINANZA N.11/2020

**Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19**

### IL SINDACO

**In qualità di Autorità sanitaria locale**

**Tenuto conto** che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale

**Visto** il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

**Visti** i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e dell'11 marzo 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14.3.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale" in particolare nella parte in cui prevede la chiusura di parchi pubblici e luoghi simili, per evitare il potenziale assembramento di persone;

**Considerato** che il progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di adottare ogni possibile e ulteriore misura finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia;

**Ravvisata** l'estrema necessità e urgenza di predisporre ulteriori misure atte ad evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico, che non siano assolutamente indispensabili, in coerenza con le disposizioni sopra citate al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio;

**Visto** il TUEL, D.lgs 267/2000, concernente le competenze del Sindaco, in base al quale il Sindaco può provvedere all'emanazione di atti contingibili e urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Visto** lo Statuto Comunale;

### ORDINA

- **È VIETATO CIRCOLARE A PIEDI IN DUE O PIÙ PERSONE FATTA ECCEZIONE PER I CASI IN CUI SI RENDA NECESSARIA LA PRESENZA DI UN ACCOMPAGNATORE;**

- LE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE SONO AMMESSE SOLO SINGOLARMENTE EVITANDO QUALSIASI FORMA DI CONTATTO CON ALTRE PERSONE;
- E' VIETATO SOSTARE O FREQUENTARE LE PIAZZE E QUALSIASI LUOGO DI AGGREGAZIONE;
- LE ESIGENZE DI ANIMALI DOMESTICI DEVONO ESSERE ESPLETATE IN PROSSIMITÀ DEL PROPRIO DOMICILIO AVENDO CURA DI LASCIARE PULITO IL LUOGO DEL BISOGNO;
- E' VIETATO, PER CHIUNQUE NON RESIDENTE, VENIRE NEL COMUNE DI ALBI SE NON PER LAVORO, MOTIVI DI SALUTE O ASSISTERE UN PROPRIO CARO ANZIANO E/O DIVERSAMENTE ABILE;
- NON È CONSENTITO ALLO STESSO NUCLEO FAMILIARE FARE OGNI TIPO DI ACQUISTO PER PIÙ DI UNA VOLTA AL GIORNO E NEL NUMERO DI UNA PERSONA A FAMIGLIA;
- E' FATTO OBBLIGO A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI FAR RISPETTARE QUANTO SANCITO DAL D.P.C.M. E DALLA PRESENTE ORDINANZA, IN RIFERIMENTO ALLA DISTANZA, ALL'USO DI PRESIDI IGIENIZZANTI, DI GUANTI, MASCHERINE E AL CONTROLLO DEGLI AFFLUSSI PER EVITARE ASSEMBRAMENTI;
- E' VIETATO TRANSITARE SUL TERRITORIO COMUNALE, SIA A PIEDI CHE CON VEICOLI, A ECCEZIONE DEI CASI PREVISTI DAL D.P.C.M. DA ATTESTARE CON APPOSITA CERTIFICAZIONE.

### **DISPONE**

Che copia della presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo pretorio on-line e trasmessa per quanto di competenza al Comando Stazione dei Carabinieri di Taverna e al Comando Stazione dei Carabinieri di Villaggio Mancuso.

La polizia Municipale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sull'ottemperanza della presente Ordinanza.

### **AVVERTE**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza comunale, 20.03.2020



Il Sindaco  
Salvatore Ricca

*Salvatore Ricca*